



MEMORIA WWF ITALIA

AC 3133

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche

Roma, 22 ottobre 2026

Articolo 1 – Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali

Con riferimento all'articolo 1, il WWF Italia valuta favorevolmente gli interventi volti a migliorare il coordinamento delle istruttorie ambientali e a rafforzare la capacità delle amministrazioni competenti. La certezza e la tempestività dei procedimenti costituiscono condizioni essenziali per la realizzazione degli interventi necessari alla transizione ecologica e devono essere perseguite attraverso una migliore organizzazione delle attività, assicurando al contempo la qualità delle valutazioni e l'effettività della tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute.

In questa prospettiva, è condivisibile l'attribuzione alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC delle verifiche di assoggettabilità a VIA relative ai progetti rientranti nel suo ambito di competenza. La disposizione consente di ricondurre alla medesima Commissione l'esame del progetto sia nella fase di verifica sia nell'eventuale successivo procedimento di VIA, superando una ripartizione di competenze suscettibile di determinare discontinuità e aggravii istruttori. Quando la verifica si conclude con la decisione di sottoporre il progetto a VIA, la continuità dell'organo tecnico può favorire la valorizzazione degli elementi già acquisiti e una maggiore coerenza delle valutazioni, evitando inutili duplicazioni. Affinché tale obiettivo trovi effettiva attuazione, è tuttavia necessario che l'ampliamento delle competenze sia accompagnato da una verifica dell'adeguatezza delle risorse e dell'organizzazione della Commissione rispetto ai carichi di lavoro.

Si valuta positivamente anche il coordinamento introdotto nella disciplina del provvedimento unico in materia ambientale di competenza statale. Il richiamo all'articolo 25, comma 2-*quinquies*, primo periodo, del d.lgs. 152/2006 fa salvo il meccanismo già previsto dall'ordinamento, in base al quale il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione paesaggistica quando la relazione consente di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto. Come chiarito anche dalla relazione illustrativa, la disposizione mira a evitare duplicazioni nell'acquisizione del titolo paesaggistico. Si tratta di un intervento utile a rendere più coerente il rapporto tra i procedimenti, la cui efficacia richiede anche un adeguato coordinamento operativo tra le amministrazioni, affinché l'integrazione procedimentale si traduca in una riduzione degli adempimenti ripetitivi, mantenendo la completezza delle valutazioni di rispettiva competenza.

Quanto alla copertura dei rimborsi parziali dei diritti di istruttoria previsti in caso di mancato rispetto dei termini, il WWF Italia rileva l'importanza di assicurare effettività alle garanzie riconosciute ai proponenti. La previsione di una copertura finanziaria deve tuttavia accompagnarsi, in via prioritaria, a misure organizzative capaci di prevenire i ritardi. Il rimborso costituisce infatti un rimedio alle conseguenze del mancato rispetto dei termini, ma non risolve le cause delle difficoltà istruttorie. Occorre pertanto garantire personale qualificato, strumenti adeguati e un monitoraggio delle criticità procedurali, anche per verificare gli effetti dell'ampliamento delle competenze della Commissione PNRR-PNIEC.

Da ultimo, risulta condivisibile la finalità dello stanziamento di 500.000 euro per il 2027, destinato al rafforzamento delle attività istruttorie relative alle AIA statali con specifico riferimento ai profili sanitari. Resta tuttavia da chiarire se tale importo sia commisurato al numero e alla complessità dei procedimenti interessati

e alle esigenze delle strutture competenti. Si ritiene pertanto necessario esplicitare i fabbisogni cui le risorse sono destinate e le relative modalità di impiego, assicurando un monitoraggio della loro adeguatezza e dei risultati conseguiti.

Articolo 1 bis - Compensazioni economiche a beneficio diretto dei cittadini nei territori interessati dalla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili

Il WWF Italia ritiene opportuno rafforzare gli strumenti di partecipazione e condivisione dei benefici economici derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, nella convinzione che la transizione energetica debba essere non soltanto ambientalmente sostenibile, ma anche socialmente equa, inclusiva e capace di generare benefici concreti per le comunità locali.

In questa prospettiva, la proposta emendativa intende integrare la disciplina delle compensazioni territoriali prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, riconoscendo espressamente la possibilità di destinare parte delle risorse economiche anche a beneficio diretto dei cittadini residenti nei Comuni interessati dalla realizzazione degli impianti, con particolare riferimento alla riduzione dei costi energetici sostenuti dalle famiglie.

La proposta risponde all'esigenza di superare una concezione delle compensazioni esclusivamente legata alla realizzazione di opere o interventi pubblici, valorizzandone anche la funzione sociale e redistributiva. Le comunità che contribuiscono alla produzione di energia pulita devono poter partecipare, in maniera tangibile e trasparente, ai benefici della transizione energetica.

Tale impostazione appare particolarmente rilevante nell'attuale contesto, nel quale il contrasto alla povertà energetica, la riduzione delle disuguaglianze territoriali e la sicurezza degli approvvigionamenti rappresentano obiettivi da perseguire congiuntamente alla decarbonizzazione del sistema energetico.

Rendere direttamente percepibili i benefici economici delle rinnovabili significa inoltre contribuire a rafforzarne l'accettabilità sociale, favorendo un rapporto più equilibrato tra la realizzazione degli impianti, la tutela del territorio e le aspettative delle comunità ospitanti.

La proposta assume altresì rilievo rispetto all'attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, nella misura in cui contribuisce a orientare lo sviluppo delle attività economiche verso obiettivi di tutela ambientale e utilità sociale, favorendo una transizione ecologica capace di coniugare la protezione degli ecosistemi con il benessere delle persone.

Proposta emendativa.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

“Articolo 1-bis.

Al fine di ridurre i costi dell'energia sostenuti dai cittadini e promuovere la diffusione delle fonti di produzione di energia rinnovabile, al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 apportare le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 8, comma 4, lettera m) punto 2), dopo le parole “comune interessato,” aggiungere le seguenti: “anche a diretto beneficio dei relativi abitanti, ai quali il beneficio economico sarà attribuito dal comune al fine di ridurre i costi per l'energia sopportati dai cittadini” e dopo le parole “eventualmente autoconsumata.” sono aggiunte le parole: “I criteri per l'attribuzione del beneficio di cui al precedente periodo saranno definiti dalle linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, come adeguate ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del presente decreto.”

b) all'articolo 9, comma 10, lettera d) dopo le parole “a favore dei comuni,” aggiungere le seguenti “anche a diretto beneficio dei relativi abitanti, ai quali il beneficio economico sarà attribuito dal comune al fine di

ridurre i costi per l'energia sopportati dai cittadini,” e dopo le parole “ricadenti nei parcheggi.” sono aggiunte le parole: “I criteri per l'attribuzione del beneficio di cui al primo periodo saranno definiti dalle linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, come adeguate ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del presente decreto.”

Articolo 2 – Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima.

Il WWF Italia accoglie favorevolmente l'istituzione di un Fondo destinato a sostenere gli investimenti dei Comuni per la gestione delle criticità ambientali e climatiche, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità, alla conservazione della flora e della fauna autoctona e al ripristino della funzionalità ecologica degli ecosistemi.

Si ritiene, tuttavia, necessario evidenziare alcune criticità nell'impostazione della disposizione, a partire dalla denominazione del Fondo e dal riferimento alla gestione di «eventi imprevedibili», che appare non pienamente coerente con il quadro delle conoscenze scientifiche e, in particolare, con la lettera d) del comma 1, relativa agli «ulteriori effetti dei cambiamenti climatici».

Sebbene i singoli eventi possano presentare elementi di imprevedibilità nella loro manifestazione, intensità e localizzazione, gli effetti della crisi climatica costituiscono rischi sistemici, ampiamente documentati dalla comunità scientifica, rispetto ai quali è necessario rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), il periodo 2015-2025 comprende gli undici anni più caldi mai registrati, con una temperatura media globale nel 2025 già superiore di circa 1,43 °C rispetto ai livelli preindustriali.

In tale contesto, il WWF Italia ritiene necessario adottare una terminologia maggiormente aderente alle evidenze scientifiche e, soprattutto, superare un'impostazione prevalentemente emergenziale e riparatoria, orientando prioritariamente gli investimenti pubblici verso la prevenzione degli effetti della crisi climatica e del degrado ambientale.

L'intervento pubblico non può infatti limitarsi alla gestione delle conseguenze di fenomeni già verificatisi, ma deve concorrere a ridurre preventivamente l'esposizione e la vulnerabilità dei territori, attraverso una programmazione strutturale e pluriennale fondata sulla tutela e sul ripristino degli ecosistemi.

In questa prospettiva, assume particolare rilevanza il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura (Nature Restoration Law), le cui potenzialità dovrebbero essere pienamente valorizzate nell'orientamento degli investimenti pubblici. Il Regolamento offre infatti un quadro di riferimento per promuovere interventi di ripristino degli ecosistemi degradati, rafforzarne la resilienza e recuperare i servizi ecosistemici essenziali anche per la mitigazione dei rischi climatici e ambientali.

Il WWF Italia ritiene pertanto opportuno prevedere un esplicito raccordo tra le finalità del Fondo e gli obiettivi del Regolamento europeo, privilegiando interventi di prevenzione e adattamento basati sulla natura (*Nature-based Solutions*), tra cui il ripristino della funzionalità dei corsi d'acqua e delle aree umide, la rinaturalizzazione degli ecosistemi degradati e il recupero delle infrastrutture verdi e blu.

Si evidenzia, infine, come la dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 risulti limitata rispetto all'ampiezza delle criticità ambientali e climatiche che interessano il territorio nazionale. Si chiede pertanto un progressivo e significativo rafforzamento delle risorse disponibili, da destinare prioritariamente a interventi strutturali di prevenzione, adattamento e ripristino ecologico, anziché alla sola riparazione dei danni già prodotti.

Investire nella prevenzione significa ridurre i costi ambientali, economici e sociali dell'inazione, migliorando la sicurezza dei territori e la qualità della vita delle comunità.

Articolo 4 – Disposizioni urgenti in materia di economia circolare.

Con riferimento al comma 1 dell'Articolo 4 si condivide l'obiettivo di rafforzare la trasparenza e la correttezza dei processi decisionali delle organizzazioni che adempiono agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR), con particolare riferimento ai consorzi operanti nel settore degli imballaggi. Tali sistemi svolgono una funzione di interesse ambientale e collettivo e devono garantire che le decisioni siano assunte senza condizionamenti derivanti da interessi economici particolari.

Le disposizioni, tuttavia, appaiono affidare in larga misura all'autoregolazione la definizione delle misure necessarie, senza individuare standard minimi comuni, termini di adeguamento e specifici meccanismi di verifica dell'effettiva applicazione delle regole. Il solo obbligo di astensione, pur necessario, potrebbe non essere sufficiente qualora i conflitti siano strutturali o compromettano il funzionamento degli organi amministrativi.

Con riferimento ai commi 2 e 3 si ritiene necessario valutare le modifiche alla disciplina del CSS-Combustibile alla luce della gerarchia europea dei rifiuti, degli obiettivi di prevenzione e riciclo e del percorso di decarbonizzazione dell'industria del cemento.

Rispetto al comma 4 si valuta positivamente il rafforzamento degli obblighi informativi relativi ai quantitativi di plastica riciclata utilizzati nelle bottiglie per bevande e alla provenienza del materiale. La disponibilità di dati affidabili è essenziale per verificare il rispetto degli obiettivi europei e contrastare dichiarazioni non verificabili o fenomeni di doppio conteggio.

La raccolta dei dati deve essere coerente con le direttive europee di riferimento rispetto alla verifica e la comunicazione del contenuto riciclato. La provenienza geografica del materiale deve essere utilizzata per assicurare tracciabilità ed equivalenza delle garanzie ambientali, non come criterio protezionistico.

Il monitoraggio del contenuto riciclato deve inoltre inserirsi in una strategia più ampia di riduzione degli imballaggi monouso e di promozione del riutilizzo.

Articolo 5 – Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata «Terra dei fuochi».

Nella prospettiva della tutela ambientale e della salute delle comunità interessate, l'articolo 5 presenta elementi positivi, soprattutto sul versante delle risorse e dell'accelerazione amministrativa. Interviene però prevalentemente sulle bonifiche e non disciplina compiutamente gli ulteriori strumenti richiesti dalla Corte europea dei diritti umani. La conversione dovrebbe rafforzare il raccordo fra risanamento, prevenzione dell'esposizione, sorveglianza sanitaria, partecipazione e controllo dei risultati, coordinandosi con le misure già introdotte e gli atti attuativi adottati.

1. Il parametro di valutazione e la tutela effettiva della vita

La Corte, nella sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia del 30 gennaio 2025, ha accertato una violazione dell'articolo 2 della Convenzione per l'inadeguatezza della risposta statale al fenomeno della Terra dei fuochi. Il punto decisivo non è soltanto la disponibilità di norme o finanziamenti, ma la capacità di assicurare interventi tempestivi, coordinati e verificabili.

Ai §§ 390-391, la Corte chiarisce che, nelle circostanze del caso, l'obbligo di protezione non dipende dalla dimostrazione del nesso causale tra l'esposizione di ciascun ricorrente e una specifica malattia. L'incertezza scientifica non giustifica il rinvio dell'accertamento e della gestione del rischio.

Nell'ambito della procedura di sentenza pilota, sono individuate tre misure fondamentali: una strategia complessiva, un meccanismo indipendente di monitoraggio e una piattaforma pubblica di informazione (§§ 494-500), *da attuare senza indebito ritardo e comunque entro due anni dalla definitività della sentenza* (§ 501).

Questo termine concerne l'attuazione delle misure generali indicate e non equivale alla prescrizione di completare ogni bonifica entro il biennio.

2. Risorse per le bonifiche e garanzie di attuazione

È positiva la destinazione al Commissario delle risorse disponibili fino a 200 milioni di euro, insieme agli incrementi previsti per il 2026-2030 e al finanziamento distinto delle esigenze della struttura.

Occorre però chiarire l'ammontare effettivamente disponibile, i tempi di trasferimento e il rapporto tra il limite di 200 milioni e gli incrementi del fondo. La formulazione non va presentata come un'assegnazione immediata e incondizionata di 200 milioni di nuove risorse.

Proposta modificativa. Integrare i commi 3-5 con un termine certo per il trasferimento delle disponibilità alla contabilità speciale e una ricognizione del fabbisogno residuo. Per ogni intervento, prevedere un cronoprogramma pubblico e vincolante con costi, coperture, soggetto responsabile, priorità basate sul rischio e scadenze per caratterizzazione, messa in sicurezza, rimozione dei rifiuti, bonifica e verifica dei risultati. Stabilire obblighi di segnalazione degli scostamenti e misure correttive in caso di ritardo, ferme le responsabilità previste dalla legge.

Formulazione proposta per il comma 5: «Le relazioni recano altresì, per ciascun intervento, il cronoprogramma procedurale e di realizzazione, gli obiettivi intermedi, il soggetto responsabile, le risorse assegnate, impegnate e spese, lo stato di avanzamento e gli esiti delle verifiche sulle matrici ambientali interessate. I cronoprogrammi e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sulla piattaforma informativa unitaria. Gli scostamenti sono motivati con indicazione delle misure correttive e dei termini per la loro attuazione».

La congruità degli stanziamenti deve essere verificata rispetto a un quadro tecnico ed economico dei siti, delle matrici contaminate e degli interventi necessari. Occorre pertanto documentare il fabbisogno complessivo e la quota coperta, distinguendo la rimozione dei rifiuti superficiali dalla messa in sicurezza e dalla bonifica del suolo e delle falde. Gli stanziamenti fino al 2030 devono accompagnarsi a obiettivi intermedi coerenti con il termine della sentenza e alla copertura delle misure urgenti di protezione.

3. Una strategia complessiva per gli interventi

Il § 495 richiede una strategia che riunisca identificazione delle aree, valutazione dell'inquinamento di suolo, acqua e aria, gestione del rischio, indagini sugli effetti sanitari e contrasto agli sversamenti, agli interramenti e ai roghi. Richiede inoltre consultazione della società civile, competenze chiaramente individuate, tempi e risorse.

Proposta modificativa. Inserire un comma che imponga, entro un congruo termine (es. Sessanta giorni) dalla conversione, l'adozione o l'aggiornamento di una strategia unitaria, coordinata dalla Presidenza del Consiglio con le amministrazioni competenti e previa consultazione degli enti territoriali e delle associazioni.

La strategia dovrebbe comprendere anche le misure immediate per ridurre l'esposizione nei siti in attesa di bonifica. Il censimento e la valutazione devono riguardare anche le aree non agricole ed essere aggiornati continuativamente: sono indicazioni espresse dei §§ 496-497. In questa prospettiva, andrebbe previsto anche un procedimento per aggiornare l'ambito degli interventi quando emergano ulteriori aree interessate, sulla base di evidenze tecniche.

4. Sorveglianza sanitaria e prevenzione dell'esposizione

Il § 495 include nella strategia complessiva l'indagine sugli effetti sanitari dell'inquinamento.

L'articolo 5 non introduce una disciplina specifica per integrare stabilmente sorveglianza sanitaria e interventi ambientali. Non ne deriva, tuttavia, l'assenza di ogni misura sanitaria: ai §§ 427-429 la stessa Corte riconosce il rafforzamento dei registri tumori, degli screening e della sorveglianza epidemiologica, pur censurando i ritardi. In Campania esiste già il Registro tumori istituito dalla legge regionale n. 19 del 2012; la proposta deve quindi rafforzare e coordinare gli strumenti esistenti, evitando duplicazioni e va concertata con le norme del Codice della Privacy.

La sorveglianza non dovrebbe limitarsi alle patologie neoplastiche, ma considerare gli ulteriori esiti sanitari pertinenti secondo le evidenze scientifiche e i profili di esposizione, con attenzione ai minori e agli altri gruppi vulnerabili. Occorre collegare i dati sanitari a quelli ambientali e rendere espliciti metodi e limiti delle analisi. Nelle popolazioni numericamente ridotte o socialmente eterogenee, la lettura dei dati comunali richiede particolare cautela per numerosità, latenza delle malattie, mobilità e fattori di confondimento. La disaggregazione territoriale va scelta per attendibilità statistica e tutela della riservatezza, senza imporre indiscriminatamente la pubblicazione di piccoli numeri.

La raccolta dei dati deve orientare interventi di prevenzione, assistenza e riduzione dell'esposizione. Non può sostituirli né diventare una condizione per avviarli: l'incertezza sul nesso causale individuale non esclude il dovere di protezione nelle circostanze accertate dalla Corte (§§ 390-391).

Formulazione proposta. «La Regione Campania, attraverso le aziende sanitarie competenti e in raccordo con il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità e gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, assicura il coordinamento e il rafforzamento della sorveglianza epidemiologica e sanitaria nelle aree interessate. Il sistema integra i registri e i flussi informativi esistenti, compreso il Registro tumori, con i dati ambientali, considera gli esiti sanitari pertinenti secondo le evidenze scientifiche e prevede una relazione pubblica annuale. I dati sono diffusi in forma aggregata, con dettaglio territoriale compatibile con l'attendibilità statistica e la protezione dei dati personali. Le risultanze orientano le misure di prevenzione e di riduzione dell'esposizione, ferme le misure urgenti già dovute». La disposizione richiede la definizione delle responsabilità operative, delle risorse necessarie e della relativa copertura finanziaria; non riproduce un modello organizzativo imposto testualmente dalla Corte.

5. Un monitoraggio effettivamente indipendente

Il comma 5 dell'articolo in esame rafforza gli strumenti di rendicontazione sull'impiego delle risorse destinate agli interventi di bonifica e risanamento ambientale. Si tratta di una previsione positiva, che tuttavia non risponde compiutamente all'esigenza di assicurare un **monitoraggio effettivamente indipendente**, come richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza *Cannavacciuolo e altri c. Italia* del 30 gennaio 2025.

Al § 499 della sentenza, la Corte evidenzia infatti la necessità di istituire un meccanismo indipendente di monitoraggio, capace di verificare l'attuazione delle misure, valutarne l'efficacia e controllare il rispetto delle tempistiche previste, garantendo altresì il coinvolgimento di rappresentanti della società civile.

In questa prospettiva, il WWF Italia rinnova la proposta, già avanzata in diverse occasioni istituzionali, di istituire un Garante nazionale della Natura, quale organismo indipendente preposto alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle generazioni future, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione.

L'istituzione di tale figura consentirebbe di rafforzare il sistema delle garanzie ambientali, attraverso un organismo autonomo rispetto alle amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi, dotato di

adeguati poteri di monitoraggio, accesso alle informazioni, segnalazione e formulazione di raccomandazioni alle autorità competenti.

Con specifico riferimento alla Terra dei fuochi, il Garante potrebbe contribuire alla verifica indipendente dell'attuazione degli interventi di risanamento, al controllo del rispetto delle scadenze e alla valutazione dei risultati ambientali conseguiti, favorendo altresì la trasparenza e la partecipazione delle comunità interessate.

La proposta assumerebbe, inoltre, una portata strutturale, estendendo la funzione di garanzia alla tutela del patrimonio naturale nazionale e contribuendo a rafforzare la responsabilità delle istituzioni nella prevenzione e nel contrasto del degrado ambientale.

Proposta modificativa. Il WWF Italia propone di prevedere l'istituzione del Garante nazionale della Natura, quale organismo indipendente dotato di autonomia organizzativa e funzionale, con compiti di vigilanza, monitoraggio e promozione dell'effettiva tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle generazioni future.

Con riferimento all'attuazione delle misure per la Terra dei fuochi, si propone di attribuire al Garante, nel rispetto delle competenze delle autorità già operanti, specifiche funzioni di monitoraggio indipendente, accesso ai dati ambientali e amministrativi, verifica dello stato di avanzamento degli interventi e formulazione di raccomandazioni pubbliche alle amministrazioni competenti.

Dovrebbero inoltre essere garantiti il coinvolgimento delle comunità interessate e delle organizzazioni della società civile, la pubblicazione periodica delle risultanze del monitoraggio e l'obbligo per le amministrazioni destinatarie delle raccomandazioni di fornire risposte motivate entro termini definiti.

L'assetto organizzativo e le garanzie di indipendenza del Garante dovranno essere definiti in modo da assicurare il pieno rispetto dei requisiti indicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, evitando duplicazioni di competenze e assicurando risorse adeguate all'esercizio delle funzioni attribuite.

6. Informazione pubblica e partecipazione

Il § 500 richiede un'unica piattaforma pubblica, accessibile, strutturata e regolarmente aggiornata. La rendicontazione finanziaria del comma 5 non esaurisce questo obbligo. Il quadro è coerente con la Convenzione di Aarhus, in particolare con gli articoli 4 e 5 sull'accesso e sulla diffusione delle informazioni ambientali e con le disposizioni sulla partecipazione. La trasparenza deve essere attiva ed effettiva, nel rispetto delle eccezioni previste dalla legge e della protezione dei dati personali.

Proposta modificativa. Integrare il comma 5 prevedendo la pubblicazione, attraverso una piattaforma unitaria, di dati ambientali, mappe dei siti, misure precauzionali, finanziamenti, avanzamento degli interventi, risultati delle verifiche e rapporti del monitoraggio indipendente. Stabilire obblighi e tempi di alimentazione a carico delle amministrazioni, con informazioni comprensibili sui rischi e sulle condotte da adottare, nel rispetto della protezione dei dati personali.

La consultazione delle comunità interessate dovrebbe accompagnare sia la programmazione sia gli aggiornamenti della strategia.

7. Individuazione del responsabile e tempestività della protezione

È condivisibile introdurre un termine per l'ordinanza provinciale e un intervento sostitutivo regionale. Va però considerato il testo normativo: esso prevede centocinquanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 244, comma 1, D.lgs. 152/2006 e una successiva assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni alla

Provincia. Non coincide quindi integralmente con la sintesi del dossier, che richiama anche la conoscenza della potenziale contaminazione.

Proposta modificativa. Precisare il raccordo con i procedimenti già pendenti e con la conoscenza qualificata della contaminazione da parte dell'amministrazione; i termini entro cui la Regione deve attivarsi e concludere l'intervento sostitutivo; che l'accertamento del responsabile non sospende né ritarda le misure urgenti e gli interventi pubblici dovuti secondo la disciplina vigente, ferma la rivalsa verso il responsabile. Rafforzare la tracciabilità delle attività di recupero dei costi, con rendicontazione delle azioni avviate, degli importi recuperati e delle ragioni dell'eventuale impossibilità o infruttuosità del recupero, nel rispetto delle garanzie dei proprietari non responsabili.

I centocinquanta giorni riguardano l'adozione dell'ordinanza, non l'avvio o il completamento della bonifica.

Il principio «chi inquina paga» richiede che l'intervento pubblico non si traduca nella liberazione del responsabile dai propri obblighi. La modifica dell'articolo 244 può contribuire all'accertamento delle responsabilità e al successivo recupero dei costi: non sarebbe quindi corretto affermare che il testo ignori del tutto questo profilo. L'eventuale introduzione di ulteriori strumenti patrimoniali o sanzionatori richiede una ricognizione di quelli già disponibili e dei limiti applicativi emersi. Nel frattempo, l'incertezza sull'identità o sulla solvibilità dell'inquinatore non deve ritardare la protezione della popolazione. La prevenzione primaria deve inoltre integrare controllo degli abbandoni, degli interramenti e dei roghi e rimozione delle fonti di esposizione, in raccordo con le autorità competenti.

8. Riparazione dei pregiudizi individuali ed equa soddisfazione

L'articolo 5 non introduce risarcimenti o indennizzi per le persone danneggiate. Le risorse previste sono destinate al risanamento e alle bonifiche, nonché al funzionamento della struttura commissariale; non sono individuati beneficiari, presupposti, criteri di quantificazione o procedure per il riconoscimento di una riparazione economica individuale. Il finanziamento del ripristino ambientale va quindi distinto dal ristoro dei pregiudizi subiti dalle persone.

La portata di questa assenza deve essere valutata alla luce di quanto effettivamente deciso a Strasburgo.

Ai §§ 505-508, la Corte esamina le domande di equa soddisfazione per il danno non patrimoniale formulate dai ricorrenti.

Al § 507 ritiene la questione non matura per la decisione e la riserva. Il punto 17 del dispositivo conferma la riserva integrale e prevede che l'ulteriore procedura possa essere fissata non prima di due anni dalla definitività della sentenza.

La pronuncia del 30 gennaio 2025 non liquida dunque somme per il danno non patrimoniale, né prescrive espressamente l'istituzione di un fondo risarcitorio generalizzato per gli abitanti dell'area.

Il § 508 precisa che il futuro esame dell'articolo 41 CEDU potrà dipendere dalla valutazione del Comitato dei ministri sulla risposta delle autorità alle carenze accertate e sulle misure raccomandate ai sensi dell'articolo 46.

Proposta integrativa. Chiedere al Governo una ricognizione degli strumenti disponibili per la riparazione dei pregiudizi individuali e della loro concreta accessibilità ed effettività. Sulla base di tale ricognizione, valutare l'opportunità di un meccanismo dedicato, eventualmente anche indennitario, con beneficiari, presupposti, criteri probatori, quantificazione, tempi e copertura finanziaria espressamente definiti. La disciplina dovrebbe chiarirne il rapporto con le azioni giudiziarie e con l'eventuale equa soddisfazione riconosciuta dalla Corte EDU, evitando duplicazioni per il medesimo pregiudizio. Si tratta di una proposta legislativa integrativa, distinta dalle misure generali espressamente indicate ai §§ 494-500.

